

COMUNE DI OVARO

PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI COMUNALI

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 25 del 9 giugno 1994
e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 31 del 24 maggio 1995
(Provvedimento Comitato Regionale Territoriale di Controllo di Tolmezzo n° 1894 di
Reg. e n° 3842 di prot. del 26/06/1995)

modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 18 febbraio 2010
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 38 del 11 dicembre 2014
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 28 del 29 settembre 2017

TITOLO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - Consiglieri comunali

1. Le modalità di elezione del Sindaco sono disciplinate dalla legge.
2. I Consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

Art. 2 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. Per la circostanza è convocato e presieduto dal Sindaco.
3. L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e, a cura del Sindaco, va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 3 - Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:
 - convalida degli eletti;
 - comunicazione dei componenti della Giunta;
 - discussione e approvazione degli indirizzi generali e di governo.

TITOLO II GRUPPI CONSILIARI

Art. 4. - Composizione

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.
2. I Consiglieri devono far pervenire alla Segreteria del Comune, negli otto giorni successivi alla seduta di insediamento e convalida del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad uno dei gruppi costituiti: i Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione costituiscono un unico gruppo misto.
3. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione di cui al precedente comma entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga alla Segreteria del Comune.

Art. 5. - Costituzione

1. Negli otto giorni successivi all'ultimo di cui al precedente art. 4 - comma 2 o successivi alla data di presa d'atto formale delle dimissioni del precedente Capogruppo, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del Capogruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di Capogruppo il Consigliere che ha riportato nella sua lista il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolarmente costituiti all'atto del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1.

3. Ogni Gruppo e altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capigruppo.

Art. 6 - Presa d'atto del Consiglio

1. Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capigruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo può essere convocata dal Sindaco - a suo insindacabile giudizio - ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su proposta della Giunta o sulla base della richiesta di uno o più Capigruppo, per la eventuale programmazione e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno.

TITOLO III COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 8 - Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti Commissioni Consiliari consultive permanenti:
 - o I^a Commissione - Affari generali, personale, bilancio e patrimonio;
 - o II^a Commissione - Lavori pubblici, urbanistica, ambiente, agricoltura, industria, commercio e artigianato, Competenze ex art. 17 della L.R. 20.06.1977 n° 30;
 - o III^a Commissione - Pubblica istruzione, attività culturali, ricreative, turistiche e sportive, igiene, sanità ed assistenza sociale.
2. Ogni commissione è composta da cinque Consiglieri comunali.
3. Le commissioni sono costituite in seno al Consiglio con criterio proporzionale: in ogni Commissione saranno nominati tre Consiglieri per la maggioranza e due Consiglieri per la minoranza.
4. La designazione dei Consiglieri appartenenti alla maggioranza consiliare è fatta dalla maggioranza; quella dei Consiglieri appartenenti alla minoranza consiliare è fatta dalla minoranza. Le designazioni avvengono nel rispetto del criterio proporzionale di cui al comma precedente.
5. L'elezione dei componenti designati avviene con votazione palese.
6. In caso di mancata designazione dei componenti da eleggere o in caso di mancato raggiungimento di accordo sui nominativi all'interno della maggioranza od all'interno della minoranza, sono eletti i componenti che conseguono il maggior numero di voti, purché sia rispettato il criterio proporzionale di cui al precedente terzo comma.
7. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio.
8. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
9. Con le stesse modalità si procede anche alla sostituzione dei componenti.

Art. 9 - Insediamento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Commissione nella sua prima adunanza, procede, nel proprio seno, alla elezione del Presidente e del Vicepresidente.
3. La elezione del Presidente e quella del Vicepresidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni Commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i Commissari che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10 - Notizie sulla costituzione

1. Il Sindaco nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vicepresidente di ciascuna di esse.

Art. 11 - Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vicepresidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano di età fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

Art. 12. - Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta e richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti.

Art. 13 - Partecipazione del Sindaco

1. Il Sindaco non può essere eletto nelle commissioni. Tuttavia, ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di prendere parte alle sedute delle commissioni.
2. Può infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

Art. 14 - Segreteria - Verbalizzazione

1. Le funzioni di Segretario della commissione sono svolte da un dipendente designato dal Segretario comunale, oppure da un componente designato dal Presidente della commissione. Redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco.
2. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Assegnazione affari

1. Il Sindaco assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione/parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente.
2. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento viene adottato, prescindendo dal parere della commissione competente.
4. Alle commissioni viene, inoltre, riconosciuta capacità propositiva autonoma su tutti gli aspetti dell'attività istituzionale del Comune: l'inserimento all'ordine del giorno di proposte di discussione scelte autonomamente rispetto a quanto previsto dal precedente comma 1 dovrà essere approvato dalla maggioranza dei componenti.

Art. 16 - Indagini conoscitive

1. Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei titolari degli Uffici comunali, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.
2. Le commissioni - nel caso sia ritenuto necessario per la trattazione di particolari argomenti - potranno autonomamente ammettere la partecipazione alle sedute di rappresentanti di associazioni locali, forze sociali, operatori esterni, ecc.

Art. 17 - Commissioni di indagine

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 18, comma 2), dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione, determinandone i poteri, l'oggetto ed i limiti dell'attività, nonché il numero dei componenti e la partecipazione numerica.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per la Commissioni consiliari permanenti.
3. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

Art 18 - Sedute delle commissioni

1. Le sedute delle commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata decisione, non venga, di volta in volta diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 19 - Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono di norma nell'apposita sala della sede comunale.

2. La Giunta può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai Consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Sindaco deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 20 - Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria, per la trattazione degli argomenti previsti dallo Statuto e per l'adozione degli atti fondamentali di competenza, come determinati dalla legge.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può essere tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 21 - Convocazione

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco e comunicata tramite posta elettronica all'indirizzo dagli stessi indicata con apposita dichiarazione scritta.
2. La comunicazione dell'avviso di convocazione si intende effettuata a seguito del documentato invio dell'atto alla casella di posta elettronica suddetta;
3. Ove, per causa di forza maggiore, la spedizione telematica non potesse avere luogo, si procederà a recapitare l'avviso di convocazione per mezzo di persona all'uopo incaricata dal comune;
4. I consiglieri comunali che non dispongono di idonea strumentazione informatica possono richiedere, con apposita dichiarazione scritta, che l'avviso di convocazione sia recapitato, al domicilio dagli stessi indicato, da persona all'uopo incaricata dal comune. In tal caso il Consigliere residente in altro Comune deve eleggere un domicilio nel Comune di Ovaro; L'incaricato rimette alla segreteria comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.
5. I consiglieri comunali entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, ovvero, in caso di subentro, dalla deliberazione di surroga, devono depositare presso la segreteria comunale apposita dichiarazione scritta contenente i dati necessari ad effettuare la convocazione ai sensi dei commi precedenti del presente articolo; devono altresì comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo di posta elettronica precedentemente dichiarato;
6. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere inviato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data

fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va inviato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza.

7. Nei casi d'urgenza, l'avviso deve essere inviato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito a successiva seduta, qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.

8. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza.

10. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.

11. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione.

Art. 22 - Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 23 - Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.

2. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in giorno diverso da quello della prima seduta e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo e non oltre dieci giorni da quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

4. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.

5. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti - su proposta del Sindaco - dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 21.

Art. 24 - Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e/o a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 20.
2. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
3. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'inversione di questi, su proposta del Sindaco o a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 25 - Sedute. Adempimenti preliminari

1. Il Sindaco, in apertura di seduta, informa l'Assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.
2. Dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. I verbali della seduta precedente vengono approvati per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali .

Art. 26 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 27 - Ordine durante le sedute

1. Al Sindaco spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Sindaco e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 28 - Sanzioni disciplinari

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.

4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 29 - Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 30 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Su specifica proposta del Sindaco o di un Consigliere - votata dalla maggioranza dei presenti - possono essere ammessi contributi al dibattito anche da parte del pubblico.

Art. 31 - Prenotazione per la discussione

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono intervenire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 32 - Svolgimento interventi

1. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, fatta salva la facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
- 2.1 Consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I Consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Sindaco; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 33 - Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Sindaco.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- a) i trenta minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n° 142 e successive modifiche ed integrazioni;
 - b) i venti minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte all'esame del Consiglio per le determinazioni di competenza;
 - c) i dieci minuti per richieste di modifica alle proposte delle deliberazioni sub a) e sub b), sottoposte all'esame dell'Assemblea;
 - d) i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Sindaco può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
 4. Il Sindaco richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
 5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
 6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 34 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
 2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
 3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
- 10
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un Consigliere a favore ed uno contro.
 5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo Consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
 6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
 - 7.1 richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un Consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.

8. Ove il Consiglio venga chiamato dal Sindaco a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 35 - Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.

2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo: il Sindaco decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.

3. Il Consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 36 - Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.

2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.

3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.

4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Sindaco ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 37 - Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun Consigliere o un Consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.

2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 38 - Verifica numero legale

11

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si può procedere alla verifica del numero legale, anche a richiesta di un solo Consigliere.

2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

Art. 39 - Votazione

1. I Consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Sindaco.

2. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Terminate le votazioni per schede segrete il Sindaco, con l'assistenza di tre Consiglieri - con funzioni di scrutatori - ne riconosce e proclama l'esito. Si intende adottata la proposta che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 40 - Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Sindaco, su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i Consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 41 - Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale: debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta.
2. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui al secondo comma dell'art. 25 e sono firmati dal Sindaco, dal Consigliere Anziano e dal Segretario.
3. E' Consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, quarto comma del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.

Art. 42 - Diritti dei Consiglieri

1. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 43 - Revoca e modifica deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute qualora non facciano esplicita menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 44 - Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Consiglio incarica delle funzioni uno dei suoi membri.

TITOLO VI

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 45 - Diritto all'informazione dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali, per acquisire notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, hanno accesso agli uffici del Comune ed a quelli degli enti e delle aziende da quello dipendenti, nel rispetto delle modalità all'uopo prefissate in via generale dal Sindaco.
2. Hanno inoltre diritto di ottenere dagli uffici, compresi quelli degli enti e delle aziende dipendenti dal Comune, copia degli atti preparatori dei provvedimenti, nonché informazioni e notizie riguardanti provvedimenti amministrativi. Ciò sempre che, su proposta del Segretario o del responsabile del servizio, il Sindaco non opponga il segreto d'ufficio a tutela dell'amministrazione comunale o delle persone. In tal caso, il Consigliere può chiedere che la questione venga sottoposta alla Commissione consiliare permanente competente per materia. Se questa ritiene legittima e quindi meritevole di accoglimento la richiesta del Consigliere, può decidere di riunirsi in seduta segreta con la presenza del richiedente e con quella obbligatoria del Sindaco e dell'Assessore delegato, per l'esame delle notizie e delle informazioni coperte dal segreto d'ufficio.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie di cui all'art. 45 - comma secondo, lettere a), b) e c) - della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui al terzo comma dell'art. 45 citato.

Art. 46 - Interrogazioni

1. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio e sia esatta, se si sia presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare.
2. Esse sono presentate per iscritto al Sindaco da uno o più Consiglieri .
3. Il Consigliere, nel presentare un'interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. Il Sindaco in tal caso è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni dalla richiesta.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 47 - Risposta alle interrogazioni

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore all'inizio della seduta nella quale sono state inserite all'ordine del giorno. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o non essere soddisfatto.
 2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
- 13
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

4. L'assenza dell'interrogante comporta in ogni caso la dichiarazione - da parte del Sindaco - di decadenza dell'interrogazione.

Art. 48 - Interpellanze

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso o della Giunta.

2. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Art. 49 - Svolgimento delle interpellanze

1. Il Consigliere che ha presentato l'interpellanza ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta nella quale è stata inserita all'ordine del giorno, per un tempo non superiore a dieci minuti.

2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.

3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.

4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.

5. Il Consigliere che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 50 - Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta nella quale sono state inserite all'ordine del giorno. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 51 - Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.

2. La mozione è presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 52 - Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.

3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazioni di voto.

Art. 53 - Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54 - Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti.

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55 - Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.

2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO VII PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 56 - Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.

2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che disciplina pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, per la revoca e per la sostituzione degli assessori.

3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 57 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dalla legge.

3. Il Consigliere comunale, inoltre, decade dalla carica quando, senza giustificati motivi, non interviene ad una intera sessione ordinaria.

4. Le decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. E' pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

5. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 58 - Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio deve essere depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiedere il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59 - Disposizioni finali e transitorie

1. In fase di prima applicazione del presente Regolamento, non si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, limitatamente agli articoli da 8 a 16 ed all'art. 18: le Commissioni consiliari permanenti nella nuova composizione saranno nominate dopo l'insediamento del Consiglio comunale, che sarà eletto a seguito delle consultazioni amministrative previste per la primavera del 1995.

2. Fino alla nomina ed all'insediamento delle nuove Commissioni consiliari, le attuali Commissioni - costituite con specifici provvedimenti del Consiglio comunale - mantengono le funzioni ed i compiti assegnati.

Art. 60 - Efficacia delle disposizioni

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore - con l'eccezione di cui al precedente art. 59 - il primo giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo di adozione diventerà esecutivo, in dipendenza dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo competente.